

Torino 3 agosto 2023

Prot. 13/2023

Comandante provinciale
Dirigente Superiore Ing. Vincenzo BENNARDO
segreteria.dirigente@vuf.to.it

E.pc

Direttore regionale
Dirigente Generale Ing. Alessandro PAOLA
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Quesito - tempi di recupero durante le ore di guida.

Con l'entrata a regime della Circolare n. EM-01/2020 e la relativa riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di mobilitazione per calamità nazionale, sempre più spesso, il Lavoratore, dopo diverse ore di Servizio presso il Comando di assegnazione e pertanto dopo diverse ore di lavoro, viene inviato in missione a seguito dell'attivazione di uno dei rispettivi Moduli di partenza immediata a cui preventivamente era stato assegnato.

Appare evidente che per missioni, con distanze di percorrenza considerevoli, il personale impegnato alla guida debba effettuare pause programmate durante il tragitto sia di andata che di ritorno dal luogo dell'intervento.

Non avendo riscontrato disposizioni di servizio che chiariscano quanto sopra indicato, con la presente si chiede alla Spett. Amministrazione di voler, quale datore di Lavoro, chiarire il quesito in oggetto.

L'articolo 172 del Codice comma 8 lettera A e il comma 8 lettera B indica chi è esente dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza nell'espletamento di un servizio di emergenza.

Regolamento CE - 15/03/2006 - n. 561 - Tempi di guida relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio Modificato dal Regolamento n. 1054 del 15/07/2020 all'Articolo 7 cita: Dopo un periodo di guida di

quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Appare evidente l'atipicità del nostro lavoro, anche durante di spostamenti per raggiungere il luogo ove operare il Soccorso Tecnico Urgente di nostra competenza, a parere della O.S. scrivente, occorre che l'Amministrazione chiarisca bene tutte le fasi di andata che di rientro da un intervento e da una missione tipo di colonna mobile al fine di tutelare la sicurezza, salute e l'integrità dei Lavoratori; fermo restando ovviamente ogni singola valutazione del ROS presente sullo stato di efficienza psicofisico del personale a Lui assegnato, che in autonomia possa incrementare i tempi di pausa e recupero anche se ipoteticamente indicati.

Toccando l'argomento orario di lavoro e colonna mobile ricordiamo quanto sancito nel DPR 17 giugno 2022 n.121:

Art. 17 Orario di lavoro (...) assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro.

Art. 21 Emergenze locali (...) Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attività espletate.

In attesa di riscontro, distinti saluti.